

Concordato semplificato, possibile il «taglio» dei crediti privilegiati

Codice della crisi

Il decreto correttivo permette di derogare alla gerarchia delle cause di prelazione

La soddisfazione non deve però essere peggiore rispetto alla liquidazione

Pagina a cura di

Claudio Ceradini
Enrico Comparotto

Il decreto correttivo del Codice della crisi (Dlgs 136/2024) supera la discussione sulla ammissibilità nel concordato semplificato della soddisfazione parziale dei privilegi, pur nel limite minimo del valore di liquidazione. Il correttivo introduce infatti nel primo comma dell'articolo 25-sexies il riferimento al quinto comma dell'articolo 84, la cui mancanza aveva generato un certo dibattito, dottrinale e giurisprudenziale. Il quinto comma dell'articolo 84 prevede infatti che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possano essere soddisfatti anche in modo non integrale, purché in una misura non inferiore rispetto alla liquidazione.

Con l'inserimento del rinvio al quinto comma dell'articolo 84, il correttivo chiarisce quindi che la falcidia del privilegio è possibile anche nel concordato semplificato.

Lo strumento

Il concordato semplificato costituisce l'*extrema ratio* della composizione

negoziata, a cui il debitore in difficoltà accede con la finalità di risolvere, accordandosi con i creditori, la sua temporanea e reversibile condizione di crisi. All'esito del tentativo condotto secondo correttezza e buona fede il debitore può presentare domanda di concordato semplificato se le trattative con i creditori abbiano dato esito negativo e non si prefigurino una soluzione basata su un piano attestato o su un accordo di ristrutturazione del debito. Il debitore elabora una proposta ai creditori e il tribunale, verificati i presupposti di fattibilità, assenza di pregiudizio per i creditori e rispetto delle cause di prelazione, si pronuncia senza acquisire il voto dei creditori.

Una via semplificata, dunque, che richiede però la formulazione di una proposta ai creditori, secondo criteri non privi di incertezze, in termini ad esempio di soddisfazione dei privilegi e di applicazione della cosiddetta *absolute priority rule*, che impone il rispetto della gerarchia delle prelazioni.

Gli orientamenti

Pur nella generale condivisione che il concordato semplificato derivi dal fratello maggiore, la proposta di distribuzione del ricavato tra i creditori ha riservato sino ad oggi più di un dubbio. Il Tribunale di Milano con il decreto dello scorso 18 luglio, ha omologato una proposta di concordato semplificato in cui le risorse disponibili non vanno oltre il pagamento parziale dei creditori privilegiati, e la pur modesta soddisfazione del ceto chirografario è affidata ad un contributo del socio a fondo perduto, che costituisce finanza terza, liberamente assegnabile. Il Tribunale ha omologato la proposta, che rispetta la regola della priorità assoluta, e quindi

il presupposto previsto dal quinto comma dell'articolo 25-sexies.

Più possibilista l'impostazione che si desume dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 2 settembre 2024. In questo caso il piano non beneficia di finanza terza, ma unicamente dei proventi della cessione di un complesso aziendale, e tuttavia la proposta prevede che un pagamento solo parziale di alcuni creditori privilegiati coesista con la destinazione di parte delle risorse al ceto chirografo.

Uno dei creditori sacrificati aveva

LE SENTENZE

Il rispetto delle gerarchie

Il piano del debitore rispetta il principio della priorità assoluta alla base del concordato liquidatorio in quanto, a norma dell'articolo 25-sexies, il Tribunale per l'omologa deve verificare il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Tribunale di Milano, 18 luglio 2024

L'alternativa liquidatoria

Il rispetto dell'ordine delle prelazioni e la relativa integrale soddisfazione non è aspetto inderogabile se l'assetto distributivo del piano costituisce per i creditori un'alternativa quantomeno equivalente, ma mai deteriore, rispetto alla liquidazione giudiziale.

Corte d'appello di Roma, 2 settembre 2024

però eccetto la violazione della regola della priorità assoluta: secondo la proposta, parte dei suoi soldi sarebbero stati assegnati erroneamente a creditori di rango inferiore, financo chirografari.

La Corte d'appello ha rigettato il reclamo, ritenendo che il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione non sia inderogabile, se l'assetto distributivo della proposta consente una soddisfazione dei creditori non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché la proposta pregiudicava i suoi interessi, tenuto conto che l'alternativa liquidatoria, precisa la Corte d'appello di Roma, avrebbe comportato sia un attivo inferiore rispetto al prezzo offerto nel piano concordatario, sia anche l'integrale soddisfazione di altri creditori, anch'essi sacrificati nella proposta, ma titolari di cause di prelazione di rango superiore.

Il decreto correttivo

Il correttivo pare mettere un punto fermo sulla questione inserendo nel primo comma dell'articolo 25sexies il rinvio all'articolo 84, quinto comma. Non pare più dubitabile quindi che la falcidia del privilegio sia possibile anche nel concordato semplificato, pur nel limite minimo della soddisfazione liquidatoria. Difficile pensare però che possano essere utilizzate in deroga alla gerarchia delle prelazioni risorse diverse dalla finanza terza, quali i maggiori attivi previsti dal piano rispetto al valore di liquidazione. Significherebbe riconoscere al concordato semplificato, rigorosamente liquidatorio, caratteristiche proprie solo del "fratello maggiore" in continuità.